

Municipio di Mezzovico - Vira

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 5

Accompagnante la Costituzione della Fondazione casa anziani Alto Vedeggio, Mezzovico-Vira e relativo scioglimento del Consorzio intercomunale casa per anziani Alto Vedeggio

Egregio signor Presidente,
gentili ed egregi Consiglieri comunali,

Premessa

Sulla base della nuova Legge sul consorzio dei Comuni (LCCom) del 22 febbraio 2010, tutti i Consorzi di Comuni esistenti sono stati invitati ad adeguarsi alla nuova Legge entrata in vigore il 1° settembre 2011. Il Dipartimento delle istituzioni ha parimenti stabilito che l'approvazione dei nuovi statuti deve essere attuata entro il 31 marzo 2012, ma considerato la ristrettezza dei tempi, per giustificati motivi ha previsto una deroga fino al 31 marzo 2013. La Delegazione consortile e i tre Municipi dei Comuni facenti parte del Consorzio e più precisamente Isole, Mezzovico-Vira e Monteceneri, hanno chiesto ed ottenuto tale deroga con l'autorizzazione di mantenere in carica fino a quella data gli attuali organi consortili.

Per quanto riguarda il Consorzio in questione, allo scopo di elaborare le nuove norme statutarie è stato istituito un gruppo di lavoro composto da membri della Delegazione consortile e dai Sindaci dei tre Comuni facenti parte del Consorzio.

Il gruppo di lavoro fin dall'inizio della sua attività ha immediatamente riscontrato, per la particolare composizione di questo Consorzio, difficoltà nell'adeguarsi alla nuova LCCom. Il fatto che il Consorzio è composto di soli tre Comuni, di cui Monteceneri per rapporto alla sua popolazione detiene la maggioranza assoluta rispetto a Mezzovico-Vira e a Isole, non garantirebbe una corretta gestione democratica del Consorzio, tanto più che l'art. 16 cpv. 3, della LCCom prevede che eccezionalmente un Comune dovrebbe disporre della maggioranza assoluta.

Inoltre la nuova Legge prevede che il nuovo Consiglio consortile, potere legislativo, deve essere composto da un rappresentante per ogni Comune. Nel nostro caso il Consiglio Consortile sarebbe composto da tre rappresentanti dei Comuni, dei quali quello di Monteceneri disporrebbe di circa il 70% dei voti, quello di Mezzovico-Vira il 20% e quello di Isole il 10%. La composizione della Delegazione consortile, che la nuova LCCom prevede sia composta da tre a cinque membri, si corre il rischio che il Comune più piccolo venga estromesso dal potere esecutivo.

Vista questa situazione il gruppo di lavoro, dopo aver consultato la Sezione degli enti locali e considerato come la Legge organica comunale non esclude che la gestione di una casa per anziani possa avvenire con altre forme gestionali non escludendo la Fondazione, ha appunto proposto alla Delegazione consortile e ai tre Municipi la costituzione di una Fondazione ai sensi degli articoli 80 e segg. del Codice Civile Svizzero e lo scioglimento dell'attuale Consorzio.

Sulla base di queste argomentazioni sia la Delegazione consortile, sia i Municipi dei Comuni di Isole, Mezzovico-Vira e Monteceneri hanno aderito a questa impostazione e hanno elaborato il presente messaggio.

Costituzione della Fondazione Casa Anziani Alto Vedeggio, Mezzovico-Vira

Ragioni che giustificano la costituzione di una Fondazione

Va precisato che dal 2006, con l'introduzione del contratto di prestazione, la gestione di una casa per anziani avviene sotto la stretta sorveglianza dell'Ufficio anziani e delle cure a domicilio, del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS). Il controllo dei conti da parte del DSS comporta annualmente la verifica e se del caso la correzione del preventivo e l'adattamento del consuntivo ai costi medi di tutte le case per anziani presenti nel Cantone. Fatta eccezione di eventuali spese per la manutenzione straordinaria della struttura edilizia, sulla gestione corrente della Casa per anziani il DSS ha quindi un doppio controllo annuale della contabilità.

Per questa ragione si ritiene superfluo un ulteriore ratifica dei conti da parte di un legislativo, che come già sottolineato in precedenza sarebbe composto di soli tre membri.

Si precisa inoltre che allo scopo di confermare il principio contenuto nella nuova Legge sul consorzio dei comuni – *inteso a un maggior controllo diretto dei Comuni sulla gestione dei Consorzi* - si è previsto che i sette membri del Consiglio di Fondazione siano di nomina dei Comuni di cui tre riservati ai Municipali o Sindaci.

La Fondazione ha lo scopo principale di assicurare la gestione della casa anziani, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010. La Fondazione dovrà quindi attenersi alle condizioni poste nel contratto di prestazione, impegnandosi a garantire l'equilibrio finanziario utilizzando le eccedenze d'esercizio in base alle disposizioni emanate dal DSS e nel rispetto degli art. 80 e seguenti del CCS la Fondazione sarà inoltre sottoposta alla vigilanza cantonale sulle Fondazioni.

Statuto della Fondazione

Lo statuto della Fondazione che deve essere approvato dai Consigli comunali dei Comuni fondatori, contiene le disposizioni giuridiche indispensabili previste dal Codice Civile Svizzero e meglio:

- lo scopo;
- il patrimonio e i beni della Fondazione con l'interessenza per ogni singolo Comune;
- l'assunzione dei prestiti di costruzione a carico della Fondazione e l'impegno dei Comuni ad assicurare alla Fondazione gli oneri per gli interessi e gli ammortamenti;
- i principi per la gestione del patrimonio;
- Consiglio di Fondazione di sette membri designati dai Comuni, di cui almeno tre spettanti ai Municipali dei Comuni Fondatori;
- la Direzione e le sue relative competenze;
- l'Ufficio di revisione esterno;
- le modalità in caso di scioglimento della Fondazione, con relativa chiave di ripartizione della proprietà, qualora dovesse ritornare ai Comuni.

Convenzione tra i Comuni di Monteceneri, Mezzovico-Vira, Isonne e la costituenda Fondazione casa anziani dell'Alto Vedeggio

Si è ritenuto opportuno, oltre allo statuto della Fondazione, proporre una convenzione tra i Comuni fondatori e la costituenda Fondazione casa per anziani Alto Vedeggio, che dovrà essere sottoscritta dal Consiglio di Fondazione non appena costituita, e che regola i futuri rapporti tra la Fondazione e i Comuni.

La convenzione:

- definisce che gli attuali debiti del Consorzio vengono assunti della Fondazione;
- stabilisce che la Fondazione può eseguire investimenti per opere di manutenzione per un massimo di CHF 300'000 lordo annuo, opere preventivamente annunciate ai Comuni, ma senza dover ottenere lo stanziamento del credito relativo.
- precisa i termini entro i quali il Consiglio di Fondazione deve trasmettere il preventivo e il consuntivo ai Comuni e stabilisce altre disposizioni procedurali.

Viste le considerazioni sopra esposte, restando a vostra completa disposizione per ulteriori raggugli, v'invitiamo a voler adottare il dispositivo di risoluzione che segue:

1. È approvata la costituzione della Fondazione Casa Anziani Alto Vedeggio, con sede a Mezzovico-Vira e il suo statuto.
2. È approvata la convenzione tra i Comuni di Isole, Mezzovico-Vira e Monteceneri e la costituenda Fondazione Casa per Anziani Alto Vedeggio relativa ai rapporti fra gli enti per la gestione della casa anziani.
3. È approvato lo scioglimento del Consorzio Intercomunale Casa per Anziani dell'Alto Vedeggio, con sede a Mezzovico-Vira; gli attuali organi consortili rimangono in carica fino all'iscrizione a Registro di Commercio della Fondazione.
4. A far parte del Consiglio di Fondazione, in rappresentanza del Comune di Mezzovico-Vira, sono designate due rappresentanti.

Cordiali saluti.

Per il Municipio


Il Sindaco:



Mario Canepa



Il Segretario:



Mirko Tamagni

6805 Mezzovico-Vira, 7 agosto 2012

Ris. mun. no. 294/2012

Allegati: statuto Fondazione Casa anziani Alto Vedeggio
 convenzione fra gli enti per la gestione della casa anziani

Per analisi e rapporto

Gestione	Petizioni	Edilizia/opere pubbliche
	X	

STATUTO DELLA FONDAZIONE CASA ANZIANI ALTO VEDEGGIO.

Art. 1 Nome e sede.

Sotto la denominazione di Fondazione Casa Anziani Alto Vedeggio, è costituita, dai Comuni di Monteceneri, Mezzovico – Vira e Isonne, una Fondazione ai sensi degli articoli 80 e segg. del Codice Civile Svizzero.

La Fondazione ha sede a Mezzovico-Vira.

Art. 2 Scopo.

La Fondazione ha lo scopo principale di gestire la Casa Anziani Alto Vedeggio nel contesto del contratto di prestazione con la Repubblica e Cantone Ticino sulla base della Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010 e di procedere al mantenimento in efficienza delle strutture, nonché proporre futuri investimenti a beneficio della stessa. La Fondazione potrà intraprendere attività accessorie di pubblica utilità nell'ambito dell'aiuto delle persone anziane.

Per le ammissioni nella casa sarà data priorità ai domiciliati nei Comuni di Monteceneri, Mezzovico-Vira e Isonne, in base alla data di presentazione della richiesta e all'eventuale urgenza.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Art. 3 Patrimonio e beni.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dagli attivi e dai passivi, del disciolto Consorzio Casa Anziani Alto Vedeggio, Mezzovico-Vira, valore di bilancio indicato al 31.12.2011, attivo di fr. 5'864'579.85 e passivo di fr. 5'864'579.85

Alla Fondazione è conferita la part. 341 RFD Mezzovico-Vira di mq. 7367 stima fiscale fr. 5'984'525.00

Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato da versamenti di enti pubblici o privati, da elargizioni, da donazioni e lasciti o altri introiti leciti.

Il conferimento iniziale del patrimonio e dei beni da parte dei tre Comuni fondatori è calcolato secondo la chiave di riparto che è stata applicata per il finanziamento della costruzione dell'esistente casa per anziani, e più precisamente basata sul numero degli abitanti e sulla forza finanziaria di ogni Comune, dati aggiornati al 31.12. 2004 per il finanziamento dell'esecuzione dell'ampliamento dell'Istituto, e più precisamente:

Monteceneri	69.63 %
Mezzovico-Vira	20.48 %
Isonne	9.89 %

Art. 4 Contabilità ed anno economico.

La Fondazione tiene regolare contabilità. La contabilità è da chiudere il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5 Organi della Fondazione.

Gli organi della Fondazione sono:

- Il Consiglio di Fondazione
- Il Direttore
- L'Ufficio di revisione

Art.6 Composizione del Consiglio di Fondazione.

Il Consiglio di Fondazione si compone da 7 membri designati dai Comuni (almeno un membro per ogni comune deve essere il Sindaco o un Municipale), ogni quattro anni, in occasione del rinnovo dei poteri Comunali, come pure le sostituzioni, così ripartite:

Comune di Monteceneri	4 membri
Comune di Mezzovico-Vira	2 membri
Comune di Isonne	1 membro

I membri del Consiglio di Fondazione sono rieleggibili.

Le funzioni di membro e le cariche all'interno del Consiglio di Fondazione sono onorifiche, riservata la rifusione delle spese vive.

Il Consiglio di Fondazione, d'intesa con l'Autorità fiscale Cantonale, può assegnare un'indennità ai membri del Consiglio di Fondazione per loro particolari attività.

Art. 7 Competenze del Consiglio di fondazione.

Il Consiglio di Fondazione è l'organo supremo della Fondazione; esso ha in particolare le seguenti competenze:

1. Definisce le strategie, l'organizzazione e le regole di gestione e di rappresentanza della Fondazione.
2. Approva e firma il contratto di prestazione con il Cantone.
3. Adotta i regolamenti e stipula le convenzioni.
4. Approva il preventivo e i conti annuali.
5. Presenta i rapporti e i consuntivi all'Autorità Cantonale di vigilanza e ai Comuni.
6. Nomina il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario, i Quadri dirigenziali e l'Ufficio di revisione.
7. Nomina un Segretario del Consiglio di Fondazione.
8. Elege al suo interno un/una presidente e un vice presidente.
9. Propone nuovi investimenti ai Comuni da essi approvati e finanziati.

Il Consiglio di fondazione è competente per trattare e deliberare su tutti gli affari che non siano attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti ed altra autorità.

Il Consiglio di fondazione decide a maggioranza dei suoi membri, in caso di parità decide il presidente.

Art. 8 Convocazione del Consiglio di Fondazione.

Il Consiglio di Fondazione si riunisce, su convocazione del Presidente o del Vice Presidente, almeno sei volte all'anno.

Le convocazioni sono inviate per posta elettronica o in forma cartacea, con allegato l'ordine del giorno.

Art. 9 Competenze del Direttore amministrativo.

Il Direttore ha le seguenti competenze:

1. Da esecuzione alle decisioni del Consiglio di Fondazione.
2. Gestisce l'Istituto e il personale secondo le competenze assegnategli e i limiti stabiliti dalle direttive Cantonali e dai regolamenti approvati dal Consiglio di Fondazione.
3. Cura i rapporti con gli enti che sussidiano la gestione.
4. Decide l'ammissione degli ospiti.
5. Assume il personale non dirigente.
6. Allestisce i preventivi e i consuntivi.
7. Allestisce la documentazione richiesta dal Consiglio di Fondazione e dagli enti sussidiari.

Art. 10 Debiti attuali del Consorzio.

I debiti del Consorzio relativi agli investimenti eseguiti sino allo scioglimento dello stesso sono assunti dalla Fondazione; il finanziamento per il pagamento degli interessi e degli ammortamenti è assicurato dai Comuni, sulla base della chiave di riparto che è stata applicata per il finanziamento dell'esistente casa per anziani, determinata per una metà sulla base del numero di abitanti di ogni Comune e per la seconda metà sulla base alla forza finanziaria sempre dei singoli Comune e così stabilita:

Monteceneri	69.63 %
Mezzovico Vira	20.48 %
Isonne	9.89 %

Dati 31 dicembre 2004, vedi tabella allegata.

Art. 11 Finanziamento della Fondazione.

Di principio la Fondazione si autofinanzia con le entrate generate, le rette, i versamenti delle Casse malati, il contributo concesso con il contratto di prestazione e altri sussidi. Eventuali disavanzi di gestione sono coperti dal Fondo di riserva rischi aziendali e qualora non dovesse essere possibile, sono ripartiti ai Comuni sulla base della chiave di riparto basata per una metà sulla base del numero della popolazione residente permanente e per l'altra metà, sulla forza finanziaria; chiave aggiornata ogni due anni secondo i dati forniti dall'Ufficio cantonale di statistica.

Art. 12 Ufficio di revisione

L'ufficio di revisione è composto da un ufficio professionale di revisione, resta in carica un anno e può essere incaricato per sei volte al massimo.

La funzione di revisore non è compatibile con quella di Membro del Consiglio di Fondazione.

Art. 13 Dipendenti

Tutti i dipendenti dell'Istituto sono assunti con un contratto di diritto privato.

Art. 14 Vigilanza

La Fondazione è sottoposta all'Autorità intercantonale di vigilanza.

Art. 15 Modifica dello Statuto

Il Consiglio di Fondazione può proporre la modifica dello statuto della Fondazione, quando ciò sia richiesto per il mantenimento del fine, riservata l'approvazione dell'Autorità di vigilanza.

Per la modifica degli art. 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 14 è inoltre necessaria l'approvazione dei Comuni fondatori.

Art. 16 Scioglimento della Fondazione

La Fondazione può essere sciolta se il suo scopo è divenuto irrealizzabile a tempo indeterminato o su decisione dei Comuni fondatori; lo scioglimento richiede l'approvazione dell'Autorità Cantonale di vigilanza.

In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio rimanente sarà destinato ai Comuni Fondatori con la stessa chiave di ripartizione dell' art. 3 e se rifiutassero allo Stato del Cantone Ticino.

Art. 17 Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto sono valide e vigenti disposizioni di Legge.

Mezzovico Vira 13 giugno 2012

Allegata. Tabella chiave di riparto spese 31.12.2004

TABELLA PERCENTUALI DI RIPARTO

data di riferimento, 31.12.2004

COMUNE	popolazione	%ale riferita alla popolazione	forza finanziaria	%ale riferita alla forza finanziaria	totale indici popolazione/ f. finanziaria	CHIAVE
						RIPARTO media indici 1 + 2
Bironico	577	12.01	77.09	13.92	25.93	12.97
Camignolo	651	13.55	71.11	12.84	26.39	13.20
Isonne	378	7.87	65.92	11.91	19.77	9.89
Medeglia	345	7.18	67.25	12.15	19.33	9.66
Mezzovico	942	19.61	118.20	21.35	40.96	20.48
Rivera	1466	30.52	86	15.53	46.05	23.02
Sigirino	445	9.26	68.12	12.30	21.57	10.78
	4804	100.00%	553.69	100.00%	200.00%	100.00%

Convenzione

tra i Comuni di Monteceneri, Mezzovico-Vira, Isonne, detti in seguito i Comuni;

e la costituenda Fondazione Casa Anziani Alto Vedeggio, Mezzovico – Vira detta in seguito Fondazione;

vista la decisione della Sezione degli enti locali del 15 novembre 2011, mediante la quale sono stati autorizzati il mantenimento degli statuti in vigore e la permanenza in carica degli organi del Consorzio intercomunale Casa per anziani dell'Alto Vedeggio sino al 31 marzo 2013;

preso atto delle trattative avvenute fra il Consorzio e i Comuni, sfociate con l'accordo di proporre ai Consigli Comunali di Monteceneri, Mezzovico - Vira e Isonne e al Consiglio Consortile CAAV, di sciogliere l'esistente Consorzio e di gestire in futuro la Casa per anziani nella forma della Fondazione di diritto privato (art.80 ss CCS);

richiamato lo Statuto della costituenda Fondazione Casa Anziani Alto Vedeggio, Mezzovico Vira, di cui si chiede separatamente l'approvazione ai Consigli Comunali dei Comuni interessati;

si conviene quanto segue:

1. La presente convenzione approvata dai rispettivi legislativi dei Comuni di Monteceneri, Mezzovico – Vira e Isonne, vincola i tre Comuni interessati e la costituenda Fondazione Casa Anziani Alto Vedeggio, esplicando i suoi effetti non appena la Fondazione Casa Anziani Alto Vedeggio, sarà stata iscritta a Registro di Commercio e il Consiglio di Fondazione procederà alla sottoscrizione senza modifica alcuna.
2. I debiti del Consorzio relativi agli investimenti eseguiti sino allo scioglimento dello stesso sono assunti dalla Fondazione; il finanziamento per il pagamento degli interessi e degli ammortamenti è assicurato dai Comuni, sulla base della chiave di riparto che è stata applicata per il finanziamento dell'esistente casa per anziani , determinata per una metà sulla base del numero della popolazione residente permanente di ogni Comune e per la seconda metà sulla base alla forza finanziaria sempre dei singoli Comune e così stabilita:

Monteceneri	69.63 %
Mezzovico Vira	20.48 %
Isonne	9.89 %
3. Di principio la Fondazione si autofinanzia con le entrate generate, le rette, i versamenti delle Casse malati, il contributo concesso con il contratto di prestazione e altri sussidi. Eventuali disavanzi di gestione sono coperti dal Fondo di riserva rischi aziendali e qualora non dovesse essere possibile, sono ripartiti ai Comuni sulla base della chiave di riparto basata, per una metà sulla base del numero della popolazione residente permanente di ogni Comune e per l'altra metà, sulla forza finanziaria sempre dei singoli Comuni; chiave aggiornata ogni due anni secondo i dati forniti dall'Ufficio cantonale di statistica.
4. La Fondazione è autorizzata ad eseguire investimenti fino a un importo massimo annuo di fr. 300'000.- lordo. Questi sono da annunciare preventivamente ai Comuni. Il relativo finanziamento dedotto eventuali sussidi o contributi disponibili dal Fondo manutenzione straordinarie e acquisti mobili, attrezzature e simili, viene computato ai Comuni in base alla chiave di riparto di cui al punto 2. Investimenti il cui costo supera i fr. 300'000.- , devono essere approvati dai Comuni.
5. La Fondazione si impegna annualmente a trasmettere ai Comuni il preventivo della gestione della Casa per anziani, inclusi gli investimenti previsti, entro la fine di 31 di ottobre, per dar

modo ai Comuni di inserire nei propri preventivi i dati necessari. Parimenti la Fondazione trasmette ai Comuni il consuntivo entro il 31 marzo.

I Comuni possono formulare osservazioni e/o informazioni al riguardo.

È data facoltà ai Municipi di richiedere informazioni d'ordine generale.

6. Con la trasmissione del preventivo ai Comuni la Fondazione può chiedere degli acconti delle quote in base al preventivo a carico dei Comuni in base ai punti 2, 3 e 4. L'eventuale conguaglio è chiesto contestualmente alla trasmissione del consuntivo.
7. La presente convenzione deve essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni Fondatori e in seguito dal Consiglio di Fondazione.

Mezzovico – Vira, luglio 2012

PER IL MUNICIPIO DI MONTECENERI

Il Sindaco:

E. Filippini

Il Segretario:

L. Leoni

PER IL MUNICIPIO DI MEZZOVICO-VIRA

Il Sindaco:

M. Canepa

Il Segretario:

M. Tamagni

PER IL MUNICIPIO DI ISONE

Il Sindaco:

G. Bulloni

La Segretaria:

E. Galli

La presente Convenzione è stata approvata :

Dal Consiglio Comunale di Monteceneri in data:

Dal Consiglio Comunale di Mezzovico – Vira in data:

Dal Consiglio Comunale di Isonne in data:

La presente convenzione è stata sottoscritta dal Consiglio di Fondazione Casa Anziani Alto Vedeggio il

PER IL CONSIGLIO DI FONDAZIONE
DELLA CASA ANZIANI ALTO VEDEGGIO

Il presidente:

Il Segretario: